



ALLEGATO A




REP/N. 16654/3242



**Gruppo
Attività
Teatrali**

("P. Mancini")

Statuto



Cod. Fisc. : 90004960747

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE "GRUPPO DI ATTIVITA' TEATRALI
PEPPINO MANCINI"

ART.1

Oggetto e finalita'

E' costituita in Fasano l'associazione senza scopi di lucro
denominata:

"GRUPPO DI ATTIVITA' TEATRALI PEPPINO MANCINI".

Essa ha per oggetto sociale, oltre che scopi benefici, la
diffusione della cultura teatrale e le attivita' dello
spettacolo, da attuare con:

- a - l'allestimento di spettacoli e manifestazioni
- b - la creazione di una biblioteca di testi e critica
teatrale, nonche' di mezzi audiovisivi
- c - la sottoscrizione di abbonamenti e spettacoli
- d - la organizzazione di seminari, studi, conferenze e
viaggi su temi teatrali
- e - la scoperta e la valorizzazione di talenti giovanili e
non in ambito locale
- f - la dotazione di una sede stabile presso il Teatro
Sociale cittadino, nonche' il ripristino della sua
funzionalita'
- g - la collaborazione con ogni altra associazione o ente che
favorisca il perseguimento delle proprie finalita'.

Essa si propone, inoltre, di perseguire ogni finalita'
tendente ad integrare le attivita' a favore dei soci e

recuperare valori e tradizioni operando sia nel settore giovanile che in quello meno giovane, auspicandone l'integrazione.

Sono Soci Fondatori dell'Associazione coloro i quali intervengono nell'atto costitutivo ai quali e' fatto divieto di fondare o sostenere altre associazioni aventi le stesse finalita' di cui al presente articolo fino a quando non siano state presentate le dimissioni.

ART.2

Procedimento di ammissione

Possono far parte dell'associazione tutte le persone fisiche di maggiore eta' che riconoscono alle attivita' teatrali un ruolo essenziale nella comunicazione sociale ed interpersonale, come mezzo di espressione artistica e di trasmissione del patrimonio culturale; nonche' esse rivestano un ruolo di promozione della persona con l'azione singola o di gruppo.

Chiunque desideri appartenere all'associazione deve formulare per iscritto apposita domanda di ammissione controfirmata da almeno un socio fondatore o ordinario, indirizzata al Presidente che la trasmette al Consiglio Direttivo. Quest'ultimo decide a maggioranza sulle domande di ammissione senza l'obbligo di motivazione. Il Presidente da' quindi comunicazione, anche orale, all'interessato della

Luca Bruno Colonna

[Handwritten signature]

decisione consiliare.

E' ammessa l'iscrizione di soci onorari, benemeriti o sostenitori, ma senza il diritto di voto.

La quota annuale di iscrizione sara' deliberata dal Consiglio Direttivo pro-tempore.

ART.3

I beni e la finanza

L'associazione puo' possedere e detenere a qualsiasi titolo beni mobili ed immobili. Le sue entrate finanziarie sono costituite: dai proventi da parte di soggetti pubblici e privati, da rendite, fitti ed interessi diversi, nonche' dal contributo volontario dei soci.

ART.4

Gli organi sociali

Gli organi sociali sono:

- a - l'Assemblea dei soci;
- b - il Presidente;
- c - il Consiglio Direttivo;
- d - il Direttore Artistico;
- e - i Questori.

L'assemblea e' l'organo sovrano, il Presidente quello rappresentativo, il Consiglio Direttivo quello esecutivo, il Direttore Artistico quello tecnico, i Questori quello di

controllo e giudizio. Essi durano in carica due anni. E' ammessa rieleggibilita'; non e' ammesso cumulo di cariche.

ART.5

L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei soci e' l'organo di indirizzo e di controllo dell'associazione. Sono compiti dell'assemblea:

- a - eleggere e revocare il Presidente, il Consiglio Direttivo ed i Questori;
- b - approvare il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;
- c - approvare le modifiche dello Statuto;
- d - deliberare lo scioglimento dell'associazione;
- e - incaricare il collegio dei Questori;
- f - esprimere pareri e formulare proposte.

Salvo quanto previsto per l'elezione degli organi collegiali, l'assemblea delibera ordinariamente con voto palese favorevole della meta' piu' uno dei soci presenti.

Per le modifiche statutarie, le revoche e lo scioglimento e' necessario il voto favorevole della meta' piu' uno dei soci iscritti, in prima convocazione. In seconda convocazione, l'assemblea e' valida con la presenza della meta' piu' uno dei soci iscritti e delibera a maggioranza dei presenti.

Non e' consentito il voto per delega.

L'assemblea e' convocata dal Presidente obbligatoriamente

Nicola Gidone Odier
M. Gidone

una volta l'anno e tutte le volte che lo ritenga opportuno; essa deve essere convocata anche quando ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri in carica o almeno un quinto dei soci elettori.

Qualora l'organo preposto non ottemperi ai precedenti obblighi, vi provvedera' il Presidente del collegio dei Questori entro quindici giorni dalle scadenze o dalle richieste.

La convocazione avviene tramite avviso contenente l'ordine del giorno da inviarsi ai soci a cura del Presidente almeno otto giorni prima della data indicata. Egli ha facolta' di avvalersi della collaborazione dei Consiglieri.

L'assemblea e' validamente costituita, in prima convocazione con la presenza di almeno la meta' piu' uno dei soci iscritti ed in seconda convocazione, da effettuarsi a non meno di un'ora di distanza dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti.

I soci sospesi per qualsiasi ragione non possono partecipare ad una assemblea.

In caso di assenza del convocante o suo delegato la presidenza dell'assemblea e' assunta dal consigliere piu' suffragato o dal socio, piu' anziano d'eta', presente.

Il segretario dell'assemblea e' nominato contestualmente da chi la presiede ed il relativo verbale e' da entrambi firmato.

ART.6

Il Presidente

Il Presidente rappresenta l'associazione. Egli e' eletto a scrutinio segreto dall'assemblea tra gli iscritti da almeno due anni, fatta salva la norma transitoria. Tale elezione deve essere effettuata prima e distintamente dalle altre; risultera' eletto al primo scrutinio chi avra' ottenuto la preferenza dalla maggioranza assoluta dei votanti. Diversamente si procedera' al ballottaggio tra i due maggiori suffragati nella prima votazione.

ART.7

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo e' l'organo amministrativo dell'associazione. Esso e' composto da: il Presidente e cinque consiglieri iscritti novanta giorni prima, fatta salva la norma transitoria.

La votazione avviene a scrutinio segreto con preferenze pari alla meta' per eccesso degli eligendi.

Segretario e Tesoriere sono cariche elettive interne al Direttivo che vi provvede nella sua prima riunione utile da tenersi entro quindici giorni dall'elezione.

E' nominato Vicario il consigliere piu' suffragato. Oltre a quanto gia' stabilito, il Consiglio Direttivo provvede a:

1 - programmare le attivita' secondo le indicazioni

dell'assemblea;

2 - proporre all'assemblea progetti di attivita' e di bilancio, nonche' il conto consuntivo;

3 - incaricare personale per prestazioni d'opera;

4 deliberare incassi, spese, vendite ed acquisti dei beni e servizi piu' tutto quanto non sia stato attribuito alla competenza di altri organi sociali.

Per la convocazione del Consiglio Direttivo valgono le norme analoghe stabilite per l'assemblea tranne il preavviso minimo che deve essere di giorni tre.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza; in caso di parita' prevale il voto del Presidente.

ART.8

Il Direttore Artistico

Il Direttore Artistico e' responsabile, unitamente al Presidente ed al Consiglio direttivo, della produzione di cui all'articolo 1 lettera a).

E' nominato dal Consiglio Direttivo entro una rosa di non meno di tre candidati, anche non iscritti, proposti dall'assemblea, di comprovata esperienza e competenza attinenti agli scopi associativi; partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e, ove non iscritto, dell'assemblea ogni volta che siano all'ordine del giorno progetti di produzione.

Egli risponde del suo operato al Consiglio Direttivo che lo ha nominato e con lo stesso, all'assemblea straordinariamente all'uopo convocata. Dura in carica quanto il nominante, salvo revoca. Gli si puo' riconoscere un rimborso spese elargito su espressa richiesta al Consiglio Direttivo che delibera per iscritto e riceve relativa accusa del destinatario.

ART.9

I Questori

I Questori sono l'organo di controllo amministrativo degli atti e di inappellabile giudizio sul contenzioso associativo.

Ciascun socio vi puo' ricorrere, nella forma scritta, contro gli atti degli organi sociali che egli ritenga contrari al presente statuto.

Essi sono eletti dall'assemblea subito dopo il Consiglio Direttivo in un numero di tre componenti anche non iscritti. Tra di essi si elegge un Presidente.

ART.10

Sanzioni e procedimenti disciplinari

Il socio, che venga meno alle norme della morale comune e contrasti con i principi del presente statuto e' assoggettabile alle seguenti sanzioni disciplinari:

a - censura: comminata dal Presidente;

b - sospensione: comminata dal Consiglio Direttivo;

c - radiazione: comminata dall'Assemblea.

Contro di esse e' ammesso ricorso ai Questori nel termine di quindici giorni dall'avviso scritto.

La censura e' una dichiarazione di biasimo scritta e motivata.

La sospensione e' l'interdizione temporanea dalle attivita' dell'associazione.

La radiazione e' la cancellazione dal libro dei soci.

ART.11

Decadenza, dimissioni e recessi

Un componente del Consiglio Direttivo e' dichiarato decaduto dal Presidente qualora sia assente ingiustificato a tre consecutive convocazioni utili.

Il Presidente decade, in apposita assemblea, su mozione discussa e sottoscritta da almeno la meta' piu' uno dei suoi elettori.

Dimissioni e recessi non danno obbligo a motivazione; il Presidente recedente o dimissionario deve convocare l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente al piu' tardi quindici giorni dopo la data delle sue dimissioni.

ART.12

Scioglimento dell'associazione

Chi presiede l'assemblea che delibera lo scioglimento della
associazione assume i poteri di tutti gli organi sociali,
liquida il patrimonio a favore di opere umanitarie e di
beneficenza indicate dall'assemblea medesima ed invia
dettagliato rendiconto ai soci.

NORMA TRANSITORIA

I soci fondatori di cui all'articolo 1 dispongono quanto
segue: entro 45 giorni dalla costituzione si dara' luogo
all'elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo.=

Giuseppe Francesco

Ugo Donato

Ugo Donato

Antonio Bianco

Valerio Bianco

Agostino Di Luca

Carlo Carli

Leone Carli

Samuele Ferrarini

Roberto Carli

Francesco Carli

Roberto Carli

Anna Maria Carli

Anna Maria Carli

Giuseppe Pavesi

Vito Capone

Luca Ferrarini

Leila Tolensiano

Antonio G. G. G.

Assunta Cugola

U. R.

Maria Ferrara

Luca Vito

Antonietta Mancini

Maria Pavesi

